



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n° 141 del 29/11/2018

Settore: SETTORE RISORSE FINANZIARIE

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE). APPROVAZIONE DELLE VARIAZIONI AL REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

VISTO il D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni ed integrazioni;

TENUTO CONTO in particolare delle variazioni apportate al suddetto decreto legislativo in tema di addizionale Comunale all'IRPEF dall'art. 1 commi da 142 a 144 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006;

ATTESO che ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 così come modificato dalla legge Finanziaria per l'anno 2007 *“I comuni, con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 e successive modificazioni, possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002”*;

VERIFICATO che l'art. 1 comma 11 del DL 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 stabilisce che ... *“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo e' informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e' stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non e' dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.”*

DATO ATTO che ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

RITENUTO opportuno introdurre per l'anno 2019 aliquote differenziate dell'addizionale Comunale all'IRPEF per scaglioni di reddito ed una soglia di esenzione al fine di conseguire maggiori introiti pari ad € 3.000.000;

APPURATO che la norma dispone che la determinazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF avvenga “*con regolamento adottato (...)*”, rendendo perciò necessario la variazione esplicita del regolamento all'uopo predisposto;

VISTO il Regolamento disciplinante l'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche approvato con delibera CC n. 18 del 26/03/2007;

TENUTO CONTO dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 “...15. *A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997....*”;

PRESO ATTO dei principi contenuti nella L. n. 212 del 27.07.2000 (Statuto del Contribuente) e, segnatamente, dell'art. 2 in materia di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie e dell'art. 10 in materia di tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente, in caso di errori dallo stesso commessi;

RICHIAMATO inoltre il D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 ed in particolare l'art. 52 in materia di potestà regolamentare dei comuni;

RAVVISATA pertanto la necessità di variare l'art. 2 del suindicato Regolamento disciplinante l'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000;



ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera o, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegato parte integrante della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del _____;

DELIBERA

1. Di variare l'art. 2 del Regolamento per la disciplina dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), così come riportato nel testo di cui all'allegato A) alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale, aumentando l'aliquota e introducendo per l'anno 2019:
 - a. aliquote di addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito come di seguito indicate:
 - i. 0,65 % per lo scaglione di reddito fino a € 15.000,00;
 - ii. 0,75 % per lo scaglione di reddito oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00;
 - iii. 0,78 % per lo scaglione di reddito oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00;
 - iv. 0,79 % per lo scaglione di reddito oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00;
 - v. 0,80 % per lo scaglione di reddito oltre € 75.000,00;
 - b. una soglia di esenzione dall'addizionale comunale all'irpef per i redditi fino a € 10.000,00. Tale soglia si applica esclusivamente quale limite di reddito sotto il quale l'addizionale non è dovuta, mentre nel caso di superamento della soglia l'addizionale si applica al reddito complessivo, secondo il sistema di progressività per scaglioni di cui al punto precedente.
2. di approvare il nuovo testo integralmente del Regolamento per la disciplina dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale (allegato B), sostituendo il precedente a partire dall'anno di imposta 2019;
3. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2019;
4. di demandare al competente Servizio Entrate l'incarico di inviare telematicamente copia conforme del regolamento adottato e della presente deliberazione al Ministero delle Finanze con inserimento nel Portale del Federalismo fiscale entro 30 giorni dalla data di esecutività;



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | **tel. 055 055**

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it